

CASSAZIONE PENALE, SEZ. V, N. 104/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PALLA Stefano - Presidente -

Dott. PEZZULLO Rosa - rel. Consigliere -

Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere -

Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere -

Dott. MOROSINI Elisabetta M. - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

B.S., nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 12/10/2016 della CORTE APPELLO di MILANO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ROSA PEZZULLO;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. ORSI LUIGI che ha concluso per il rigetto.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 12.10.2016 la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del 5.11.2015 del locale Tribunale di condanna di B.S. alla pena di mesi sei di reclusione per reato di cui all'art. 612 bis c.p., perchè, con condotte reiterate, molestava T.D.V., così da cagionarle un perdurante e grave stato di ansia e di paura, costringendola ad alterare le proprie abitudini di vita.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del suo difensore di fiducia, lamentando, con un unico motivo, l'errata applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all'art. 612 bis c.p.; invero, le azioni poste in essere dal ricorrente, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte territoriale, configuravano, piuttosto, un corteggiamento non corrisposto, ma sicuramente non tale da determinare nella parte offesa uno stato di ansia ed una modifica delle proprie abitudini di vita; il ricorrente non poneva mai in essere un comportamento minaccioso, aggressivo o molesto, e le azioni venivano compiute nell'arco di tre giorni, tempo sicuramente non sufficiente a scatenare uno stato di ansia grave e perdurante, così come indicato dalla norma incriminatrice, anche in considerazione dell'assenza di offensività delle suddette azioni.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile, siccome in più punti generico nonché ripetitivo di censure già sviluppate in appello alle quali è stata data risposta non illogica.

1. Ed invero, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la Corte territoriale dopo aver dato conto delle condotte poste in essere dall'imputato nei confronti della p.o. - ha esposto le ragioni per le quali tali condotte sono da ricondursi al reato di stalking in contestazione. In particolare, la sentenza impugnata - ritenuta la ricostruzione degli avvenimenti effettuata dalla p.o. pienamente attendibile - ha posto in evidenza con assoluta chiarezza il crescendo dei comportamenti invasivi della libertà personale e della sfera personale della persona offesa da parte dell'imputato, comportamenti via via sempre più ossessivi, tradottisi in appostamenti, pedinamenti, avvicinamenti anche fisici, apprezzamenti ecc.; tali condotte hanno determinato nella p.o. uno stato di timore e di ansia, costringendola a modificare i proprio comportamenti.

2. In tale contesto correttamente i giudici d'appello: hanno ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 612 bis c.p., avendo l'imputato posto in essere una pluralità di condotte moleste - tali dovendo ritenersi gli appostamenti, gli avvicinamenti ecc. contrariamente a quanto sostenuto dall'imputato- nonché reiterate, che hanno prodotto l'evento del reato in questione dello stato d'ansia con modificazione delle abitudini di vita della p.o. e segnatamente cambio dell'orario di gioco al parco con i propri figli; hanno altresì ritenuto non configurabile nella fattispecie il reato art. 660 c.p., non avendo l'imputato recato semplice disturbo alla persona offesa, ma avendo il predetto causato intensi stati d'ansia e di timore alla donna, nonché avendo costretto la predetta a modificare le sue abitudini di vita e quelle dei suoi figli.

3. Sul punto è sufficiente richiamare i principi affermati da questa Corte, secondo cui, ai fini della integrazione del reato di atti persecutori (art. 612 bis c.p.) non si richiede l'accertamento di uno stato patologico, ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima (Sez. 5, n. 18646 del 17/02/2017).

4. Per quanto concerne, poi, il breve arco temporale nel quale le condotte sono state poste in essere, questa Corte ha più volte evidenziato come sia configurabile il delitto di atti persecutori anche quando le singole condotte sono reiterate in un arco di tempo molto ristretto (anche nell'arco di una sola giornata), a condizione che si tratti di atti autonomi e che la reiterazione di questi, pur concentrata in un brevissimo arco temporale, sia la causa effettiva di uno degli eventi considerati dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 38306 del 13/06/2016).

5. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile a colpa del ricorrente al versamento, a favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 2000,00, ai sensi dell'art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto disposto d'ufficio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2018